

- REPUBBLICA ITALIANA -

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

(Provincia di Treviso)

Rep. n.1305

**CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE NEL
TERRITORIO COMUNALE CUP E35F21000040005 CIG 8764398208**

L'anno duemilaventuno (2021) addì quindici (15) del mese di luglio tra i signori:

1), nato a (..... il,

Responsabile dell'Area LL.pp-Istruzione-Urbanistica del Comune di Castello di Godego, che dichiara di agire in quest'atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Castello di Godego che legalmente rappresenta e domiciliato per la carica presso il Municipio di Castello di Godego - codice fiscale n. 81000410266, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Stazione Appaltante", autorizzato a stipulare i contratti dal Decreto del Sindaco prot. 4722 del 09.04.2021 e per dare attuazione alla determinazione area ll.pp. n.102/207 del 18.06.2021 di aggiudicazione definitiva;

e

2) nato a (TV) il, residente per la carica a Castelfranco Veneto (TV) in via per Salvatronda n.37, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della ditta Costruzioni Generali Postumia s.r.l. con sede a Castelfranco Veneto (TV) in via per Salvatronda n.37, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02103180267 nel cui nome, per conto ed interesse dichiara di agire, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

Le parti come sopra descritte, dichiarano quanto segue.

PREMESSO

- Che, a seguito di gara a mezzo di procedura negoziata, sono stati provvisoriamente aggiudicati, all'Appaltatore i lavori di interventi di sviluppo sostenibile nel territorio comunale, come risulta dal verbale di gara prot.7536 del 11.06.2021;
- Che con determinazione area tecnica n. 102/207 del 18.06.2021 del Responsabile area LL.PP. sono stati definitivamente aggiudicati all'Appaltatore i suddetti lavori;
- Che l'Appaltatore si è aggiudicato l'appalto dei lavori di interventi di sviluppo sostenibile nel territorio comunale per un importo di € 52.326,17 + lavori in economia non soggetti a ribasso € 4.740,14 + oneri sicurezza € 2.200,00 + iva 10% € 5.926,63 per complessivi € 65.192,94;
- Che la Stazione Appaltante ha acquisito il certificato del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno.
- Che l'Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, il codice unico di progetto CUP E35F21000040005 relativo all'investimento di cui al presente contratto nonché il codice Identificativo di gara CIG 8764398208;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra enunciate, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2 – Oggetto dell'appalto

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai lavori di interventi di sviluppo sostenibile nel territorio comunale CUP E35F21000040005 CIG 8764398208.

ARTICOLO 3 – Corrispettivo dell'Appalto

1. La Stazione Appaltante pagherà all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di € 59.266,31 (€ cinquantanovemiladuecentosessantasei/31)

esclusa I.V.A. 10% nella misura di legge, somma risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

2. La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata sul bilancio per l'esercizio 2021, cap.12682. Avverte, inoltre, l'Appaltatore che le fatture relative al presente contratto devono essere completate con gli estremi del contratto medesimo, con il numero dell'impegno di spesa e con il CUP.
3. La Stazione Appaltante precisa che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.
4. Trattandosi di contratto con corrispettivo in parte a corpo ed in parte a misura, ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata:
 - a) Per la parte a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d'incidenza sul valore totale della parte a corpo, così come indicate nel capitolato speciale.
 - b) Per la parte a misura, ricavando dal registro di contabilità e dal relativo sommario dell'effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispondente al prezzo unitario.
5. I pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate di acconto, al netto delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori determinato con le modalità di cui all'art.20 del capitolato speciale d'appalto, ogniquale volta l'importo corrispondente ai lavori eseguiti abbia raggiunto l'ammontare minimo di Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00).

6. La rata di saldo è corrisposta, a norma dell'art.1.12, comma 2, del Capitolato Generale d'appalto per i lavori di interesse regionale, entro novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.
7. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e/o della rata a saldo, trovano applicazione le disposizioni dell'art.15 del Capitolato generale d'appalto per i lavori di interesse regionale.
8. La Stazione Appaltante invia gli avvisi di emissione dei titoli di spesa alla sede legale dell'Appaltatore in via per Salvatronda n.37 a Montebelluna (TV).
9. La Stazione Appaltante effettua i pagamenti all'Appaltatore mediante mandati emessi dal Tesoriere della stessa, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – sede di Treviso Agenzia di Castelfranco Veneto.
10. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni della legge 50/2016, nonché dell'art.14 del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale.
11. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, il seguente conto corrente bancario:

IBAN: IT02B0306962004100000003454 acceso presso Banca Intesa filiale di Riese Pio X (TV) su cui sono abilitati ad operare i seguenti soggetti: Guidolin Franco c.f.GDLFNC53A23C111A.
12. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 4 – Variazione dell'importo contrattuale

L'importo di cui all'art. 3 resta fisso ed invariabile. E' ammessa la revisione prezzi di cui all'art.106 del D.Lgs. n.50/2016.

L'Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

ARTICOLO 5 – Obblighi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l'appalto nelle condizioni, patti e modalità previsti dai seguenti elaborati che fanno parte del progetto esecutivo, approvato con delibera G.C. n.55 del 13.05.2021:

- PE-IDR-DOC-1.1 Relazione generale, PE-IDR-DOC-1.1 Relazione generale, PE-IDR-DOC-1.2 Relazione in materia di terre e rocce da scavo, PE-IDR-DOC-2.1 Schema di contratto, PE-IDR-DOC-2.2 Capitolato speciale d'appalto, PE-IDR-DOC-2.3 Elenco prezzi unitari, PE-IDR-DOC-2.4 Computo metrico estimativo e quadro economico, PE-IDR-DOC-2.5 Lista delle lavorazioni e delle forniture, PE-IDR-DOC-2.6 Cronoprogramma, PE-IDR-DOC-3.1 Piano di sicurezza e coordinamento, PE-IDR-DOC-3.2 Fascicolo dell'opera, PE-IDR-TAV-01 Inquadramento territoriale problematiche idrauliche, PE-IDR-TAV-02.01 Planimetria di progetto incrocio via Masaccio-via Corazzin, PE-IDR-TAV-02.02 Planimetria di progetto via Scalo Merci, PE-IDR-TAV-03.01 Particolari costruttivi incrocio via Masaccio-via Corazzin, PE-IDR-TAV-03.02 Particolari costruttivi via Scalo Merci.

2. Le parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al precedente punto 1, che restano depositati agli atti della Stazione Appaltante e qui si richiamano quali parti integranti del presente contratto.

3. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del capitolato speciale d'appalto.
4. L'Appaltatore ha prodotto il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Si considerano inoltre facenti parte integrante del presente contratto anche gli eventuali piani operativi di sicurezza redatti a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e consegnati nel corso dei lavori.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
6. La Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2582 del 07.08.2007.

ARTICOLO 6 – Termini d'esecuzione e penali

L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori a norma dell'art. 23 del Capitolato generale della Regione Veneto, ovvero di proroghe concesse a norma dell'art.25 dello stesso Capitolato generale, è applicata una penale.

Per ogni giorno di ritardo nel compimento di tutti i lavori l'Appaltatore incorrerà nella penale come prevista dall'art.17 del capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 7 – Risoluzione e recesso

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli art. 16, 17, 20 del Capitolato Generale Regione Veneto.

ARTICOLO 8 – Foro competente

Il Foro competente è quello di Treviso.

Le Parti si danno reciproco atto che eventuali controversie fra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, non saranno devolute ad un Collegio arbitrale, come previsto dall'art. 44 del Capitolato generale della Regione Veneto.

ARTICOLO 9 – Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art.103 D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria rilasciata in data 12.07.2021 n.PC3DO63S dalla Assicurazioni Zurich Insurance Plc Agenzia Castelfranco Veneto di € 2.963,32.

La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la Stazione appaltante debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 10 – Polizza assicurativa

L'Appaltatore ha prodotto, come previsto dall'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica n.207/2010, copia della polizza di assicurazione stipulata con la compagnia Assicurazioni Generali s.p.a. n.270229968 dell'importo di € 59.266,31 per danni a impianti e opere + € 59.266,31 per partita 3. Tale polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi per l'importo di € 100.000,00.

ARTICOLO 11 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modificazioni.

ARTICOLO 12 – Subappalto

La Stazione appaltante può autorizzare l'Appaltatore ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nei limiti indicati dall'Appaltatore stesso nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto.

Il Comune non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'Appaltatore il quale è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore e cottimista, con l'indicazione delle ritenute a garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

ARTICOLO 13 – Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. L'Appaltatore dichiara, ai sensi, del decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti, il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. L'Appaltatore, altresì, ha:
 - a) L'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

- b) L'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.
4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione appaltante per le prescrizioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all'art. 7, comma 2, del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.
5. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale, la relativa disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati.

ARTICOLO 14 – Domicilio dell'Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede della Stazione appaltante, ubicato a Castello di Godego in via Marconi n.58.

ARTICOLO 15 – Spese contrattuali

L'Appaltatore assume a proprio carico, come previsto dall'articolo 3 del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2582 del 07.08.2007 tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi

alla stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della "Stazione appaltante".

ARTICOLO 16 – Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione in misura fissa in caso d'uso.

ARTICOLO 17 – Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale con gli elaborati tecnici di cui all'articolo 5, prevalgono le prime.

ARTICOLO 18 – Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati ai sensi dell'art.13 e ss. Regolamento UE n.2016/679 (G.D.P.R.) e D.Lgs. n.196 del 30.06.2003.

Dopo aver letto il presente contratto le Parti lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016, apponendo ciascuna la propria firma digitale a distanza (Modalità prevista nell'*Intesa sulle modalità di stipula dei contratti pubblici conclusi ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221* di cui alla seduta della Conferenza unificata del 5 dicembre 2013).

Il Responsabile area tecnica: (firmato digitalmente)

Ditta Costruzioni Generali Postumia s.r.l.: (firmato digitalmente)